

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2216	

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 365/A IV Legi

RELAZIONE

La normativa in vigore che disciplina la corresponsione dell'indennità di fine mandato penalizza i Consiglieri regionali che hanno esercitato il mandato per oltre due legislature. Infatti, i predetti, con esclusione di quelli ^{che} siano cessati dall'incarico alla scadenza della terza legislatura, ricevono una indennità la cui misura è determinata sulla base di una mensilità dell'ultima indennità di funzione percepita per ogni anno di esercizio dell'incarico "sino ad un massimo di dieci mensilità", pur essendo stata operata sulla indennità di funzione la ritenuta per tutto il periodo in cui hanno svolto l'incarico medesimo, cioè anche per gli anni successivi al decimo.

L'incongruenza di tale disposizione è confermata dalla conseguente disparità di trattamento che viene a crearsi tra i Consiglieri regionali che, percependo la indennità di fine mandato nella stessa misura, hanno contribuito in misura diversa alla copertura del relativo onere, cioè tra Consiglieri che hanno esercitato l'incarico per due legislature e quelli che lo hanno esercitato per tre legislature ed oltre.

Appare, inoltre, non meno illogico il riconoscimento (secondo comma del citato art. 6) del diritto alla restituzione delle somme trattenute per i Consiglieri che cessano dalla carica per decadenza, mentre i consiglieri che cessano per altre cause (dimissioni, incompatibilità, non rielezione), successivamente al decimo anno, hanno effettuato i versamenti a fondo perduto.

La presente proposta di legge che prevede la soppressione del limite massimo dell'indennità di fine mandato stabilito dall'art. 5, risponde ad esigenze di omogeneizzazione del trattamento tra consiglieri della medesima Regione e previene eventuali rivendicazioni per la restituzione di somme considerate dagli interessi indebitamente percepite dall'Amministrazione.

Proposta di legge

1. L'art. 5 della L.R. 19 Marzo 1984? N. 14 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Indennità di fine mandato) - Ai Consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'indennità: - stabilità, progressione di effettiv. servizio

del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero;

Il Consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.

In caso di decesso del Consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogato ai soggetti di cui all'art. 14 della L.R. 14 Novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Ufficio alla Commissione Consiliare permanente il 5/4/89

*Bertoni
Lyn
Lombardi
Pelle*